

CITTA' DI AMANTEA
(PROV. DI COSENZA)



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI
COMPITI, DEL FUNZIONAMENTO E DELLA
DURATA DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE IN
ESECUZIONE DELL'ART. 28 COMMA 2 DELLO
STATUTO COMUNALE E DECENTRAMENTO
DEGLI UFFICI COMUNALI**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 26 ADOTTATA DAL CONSIGLIO
COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 10.05.2007**

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dei principi di cui all'art. 8 comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in esecuzione dell'art. 28 comma 2) dello Statuto Comunale, il Consiglio di Frazione.
2. Il regolamento provvede altresì a realizzare ed assicurare il decentramento dell'attività amministrativa comunale attraverso la previsione di appositi uffici nella Frazione di Campora.

Articolo 2

Composizione ed elezione

1. Il Consiglio di Frazione è composto da n. 11 Consiglieri eletti a mezzo di consultazione popolare da effettuarsi tra gli iscritti nelle liste delle sezioni elettorali n. 10, 11, 12, 13, 14 e tra gli iscritti nella lista della sezione elettorale n. 9 che risultano residenti in Via Coreca e Via Scogliera.
2. Gli aspiranti Consiglieri presentano individualmente la propria candidatura, entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per l'elezione, con il sostegno di almeno 50 cittadini residenti nella Frazione, formalizzato mediante apposizione di firma autenticata nelle forme di legge sull'atto individuale di candidatura. Ciascun cittadino può esprimere il proprio sostegno secondo le modalità predette esclusivamente per un candidato a pena di invalidità di tutte le sottoscrizioni dal medesimo apposte.
3. La data dell'elezione del Consiglio di Frazione e l'orario della votazione sono fissati dal Sindaco entro 5 mesi dal suo insediamento. La consultazione è pubblicizzata mediante affissione, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'elezione, all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, di manifesti che indicano il giorno e l'orario di votazione. La sede della votazione è individuata nell'edificio sede del seggio elettorale, utilizzato per le consultazioni politiche, amministrative e referendarie, nella cui circoscrizione è compreso il territorio della Frazione.
4. Il seggio è composto da un Presidente, nominato dal Sindaco preferibilmente tra coloro che sono iscritti nell'albo dei Presidenti di seggio elettorale o, in subordine, tra i dipendenti comunali in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché da due scrutatori nominati dalla Commissione Elettorale Comunale e da un Segretario scelto direttamente dal Presidente, nell'ambito dei soggetti aventi elettorato passivo per il Consiglio di Frazione. Ai suddetti, se non dipendenti dell'Ente, spetta un compenso determinato con provvedimento sindacale, pari all'80% di quello previsto dalla normativa vigente per le consultazioni elettorali comunali.
5. L'elettore, se non conosciuto personalmente da almeno un componente del seggio, deve recarsi a votare munito di un documento di riconoscimento.
6. La consultazione avviene tramite consegna agli elettori di scheda, da restituire in forma anonima, debitamente ripiegata, nell'urna apposita. Il luogo della consultazione deve essere attrezzato in modo tale da consentire la segretezza dell'espressione del voto.
7. A ciascun elettore è consegnata una scheda, riportante all'interno i nominativi dei candidati, in ordine alfabetico. Il voto si esprime tracciando una croce nella casella a fianco del nominativo prescelto. E' possibile votare per un solo nominativo. In tutti i casi in cui il voto risulti espresso in maniera dubbia il Presidente, sentito il parere dei componenti del seggio, decide insindacabilmente sulla validità dello stesso, nell'ottica della salvaguardia della volontà dell'elettore.
8. La consultazione per l'elezione del Consiglio di Frazione è valida se alla stessa partecipa almeno 1/4 (un quarto) degli aventi diritto. In caso di consultazione non valida per insufficiente numero di votanti, non si procede allo scrutinio delle schede.
9. In caso di consultazione valida, lo scrutinio delle schede viene effettuato dai componenti del seggio immediatamente dopo la chiusura della votazione e la verifica del numero dei votanti e si

conclude con la proclamazione degli eletti da parte del Presidente. La sala di scrutinio è aperta al pubblico. Di quanto sopra viene dato atto nel verbale delle operazioni del seggio.

10. Sono eletti gli 11 candidati che a seguito della consultazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In ipotesi di pari numero di voti è data preferenza al candidato più anziano.

11. L'elenco degli eletti, in ordine alfabetico, viene reso noto entro i tre giorni successivi, mediante affissione all'albo pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici.

12. L'Assemblea nella sua prima riunione, convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato, elegge il Presidente ed il Vicepresidente nel proprio seno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 3

Requisiti per la nomina a Consigliere di Frazione

1. Sono eleggibili a Consigliere di Frazione gli iscritti nelle liste elettorali della Frazione di Campora.

2. Le norme relative alla ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali, sono estese, in quanto applicabili, ai Consiglieri di Frazione.

3. Le cariche di Consigliere Comunale e di Assessore del Comune di Amantea sono in ogni caso incompatibili con quella di Consigliere di Frazione.

4. Il Consigliere di Frazione decade dalla carica per dimissioni volontarie, per il verificarsi di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità o per assenza ingiustificata a più di tre sedute consecutive. In quest'ultimo caso spetta al Presidente promuovere la procedura di decadenza notificandola all'interessato che entro 15 giorni può presentare proprie controdeduzioni scritte. Il Consiglio di Frazione, entro il termine di 30 giorni dalla data della notifica, dovrà, a maggioranza dei propri componenti, pronunciarsi sulla decadenza.

5. Il Consiglio Comunale provvede entro sessanta giorni dalla comunicazione scritta del Presidente del Consiglio di Frazione, all'avvio del procedimento di surroga del Consigliere decaduto attraverso la nomina del primo dei non eletti.

Articolo 4

Durata in carica

1. Il Consiglio di Frazione dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale, e resta in carica fino alla nomina del successivo.

Articolo 5

Funzionamento del Consiglio di Frazione

1. La riunione del Consiglio di Frazione è convocata dal Presidente in forma scritta almeno 5 giorni prima della riunione. Nell'invito sono indicati gli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore. In casi eccezionali può procedersi anche per via telefonica.

2. Il Presidente provvede, con il supporto degli uffici decentrati di cui all'art.12, a dare adeguata informazione alla cittadinanza della riunione.

3. Il Consiglio di Frazione si riunisce di norma almeno ogni due mesi.

4. Il Consiglio può riunirsi per determinazione del Presidente, su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri o di almeno 150 cittadini residenti nel territorio della Frazione. La richiesta dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Il Consiglio di Frazione può altresì essere convocato dal sindaco per l'esame di argomenti di particolare interesse.

5. Le riunioni sono di norma pubbliche. Le sedute del Consiglio di Frazione sono segrete quando si debbano trattare questioni che comportino apprezzamenti o valutazioni sulla qualità delle persone. Nel verbale delle sedute segrete saranno omissi i nominativi degli intervenuti nella discussione e quest'ultima sarà riportata in maniera estremamente sintetica.

6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente, in caso di assenza del primo.

7. Le funzioni di Segretario sono svolte da un componente del Consiglio di Frazione, appositamente incaricato dal Presidente.
8. Per la validità delle sedute è richiesto, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei Consiglieri; in seconda convocazione, che si può tenere nella stessa giornata a distanza di un'ora, è sufficiente la presenza di un terzo dei Consiglieri con arrotondamento alla unità superiore.
9. Per l'approvazione delle proposte è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
10. Alle riunioni hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali, i Presidenti delle associazioni senza scopo di lucro aventi sede sociale nel territorio della Frazione, il parroco, il dirigente scolastico ed ogni altra persona a ciò espressamente invitata ed autorizzata dal Presidente.
Il Presidente può invitare alle sedute, dirigenti, tecnici, esperti, per ascoltarne il parere in merito a problemi specifici.
11. Le funzioni di Presidente, Vice Presidente e Consigliere di Frazione sono svolte gratuitamente.

Articolo 6 Funzioni

1. Il Consiglio di Frazione è organismo di partecipazione, con funzioni consultive e propositive in ambito frazionale. Indirizza la sua azione allo stimolo ed alla valorizzazione della partecipazione dei cittadini alle scelte di governo nonché assicura, alla luce del principio di sussidiarietà, l'attività di indirizzo e programmazione in ordine alle esigenze esclusivamente o prevalentemente rilevanti in ambito frazionale.
2. A tal fine intrattiene e sviluppa con le associazioni, i gruppi di volontariato e le altre formazioni sociali presenti sul territorio comunale rapporti di collaborazione e confronto, favorendo le attività dei predetti soggetti sociali. Indice incontri ed assemblee con i cittadini per la pubblica discussione di problemi inerenti la Frazione. Elabora proposte e rilascia pareri non vincolanti agli organi dell'Amministrazione Comunale in ordine a scelte che incidano sul territorio e sulla comunità della Frazione.

Articolo 7 Poteri propositivi

1. Il Consiglio di Frazione ha facoltà di formulare proposte su qualsiasi questione ritenuta di rilevante interesse per la Frazione e di competenza del Consiglio Comunale o della Giunta.
2. In particolare il Consiglio di Frazione, ai fini dell'elaborazione del bilancio di previsione, trasmette entro il 31 dicembre di ciascun anno alla Giunta Municipale, ai Responsabili dei servizi ed al Responsabile finanziario, gli obiettivi, i programmi e gli interventi localizzati o aventi effetti sul territorio della Frazione.
3. In ordine alle proposte formulate dal Consiglio di Frazione, l'Amministrazione Comunale è tenuta ad esprimere il proprio orientamento entro il termine di trenta giorni e comunque in tempo utile per assicurare gli effetti della proposta.

Articolo 8 Poteri consultivi

1. Deve essere chiesto al Consiglio di Frazione parere sui seguenti atti di competenza del Consiglio comunale o della Giunta Comunale, per la parte in cui gli stessi incidano o comunque producano effetti sul territorio della Frazione:
 - a) Programma triennale dei lavori pubblici, di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni;

- b) Piano Strutturale Comunale e sue varianti, limitatamente alle scelte urbanistiche ricadenti sul territorio della Frazione, Piani urbanistici attuativi aventi ad oggetto il territorio della Frazione, Piani del traffico e viabilità relativi al territorio della Frazione, Piani di spiaggia;
 - e) Funzionamento degli uffici decentrati;
 - g) Programmazione dell'attività estiva finalizzata all'erogazione di servizi ed all'intrattenimento ai residenti e turisti.
2. Il Consiglio di Frazione esprime altresì parere in tutti i casi in cui ne è formalmente richiesto.

Articolo 9

Modalità di espressione dei pareri

1. Il Consiglio di Frazione esprime i pareri di cui all'art. 8 per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta o nel diverso termine indicato nella stessa. Qualora il parere non sia stato espresso entro i termini suddetti, si prescinde dalla sua acquisizione.
2. Nel provvedimento deliberativo degli organi di governo comunali deve esser dato atto del parere reso dal Consiglio di Frazione e deve essere espressamente motivata ogni diversa decisione presa rispetto ad esso; la delibera difforme rispetto al parere espresso deve essere comunicata, al Consiglio di Frazione entro il decimo giorno successivo alla data della sua adozione.

Articolo 10

Relazione sullo stato e sui problemi del Consiglio di Frazione

1. Il Presidente redige annualmente una relazione sullo stato e sui problemi del Consiglio di Frazione da inviare all'Amministrazione Comunale articolata in:
 - a) relazione sulle attività svolte, valutando inoltre i risultati conseguiti a seguito degli interventi propri, dell'Amministrazione Comunale e degli organi sovracomunali;
 - b) valutazione del funzionamento degli organi del Consiglio di Frazione, dei rapporti interni, dei rapporti con i servizi decentrati nell'ambito del territorio, dei rapporti con le realtà sociali esterne, dei rapporti con l'Amministrazione Comunale e degli organismi intercomunali;
 - c) analisi dei bisogni espressi dalla popolazione, definendo le priorità;
 - d) elaborazione dei programmi di attività relativi alle funzioni assegnate, nonché le proposte di intervento riguardanti le materie di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 11

Spese di funzionamento

1. Le spese di funzionamento del Consiglio di Frazione sono a carico del Bilancio Comunale.

Articolo 12

Decentramento degli uffici

1. E' istituito un servizio amministrativo denominato "Decentramento".
 2. Il relativo ufficio ha sede nella Frazione.
 3. Al servizio è preposto un dipendente dell'Ente. Al medesimo sono assegnati risorse umane e mezzi tali da garantire l'espletamento di servizi amministrativi e tecnici.
- Il servizio, in particolare: fornisce il supporto amministrativo all'attività del Consiglio di Frazione, cura i rapporti tra il medesimo e gli organi di governo del Comune, fornisce informazioni ai cittadini e riceve le istanze dagli stessi presentate ed indirizzate all'Amministrazione Comunale. Provvede, anche mediante il raccordo e la collaborazione con gli uffici centrali dell'Amministrazione Comunale competenti per materia, all'adozione ed attuazione dei provvedimenti di carattere amministrativo, tecnico e finanziario aventi ad oggetto la gestione di aree verdi pubbliche, strutture sportive e ricreative, scuole, edifici pubblici, strade, spiagge libere insistenti nel territorio della Frazione, nonché all'erogazione dei servizi di carattere sociale.

4. Presso l'ufficio è altresì istituito un distaccamento del servizio di polizia municipale.

Articolo 13
Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, divenuto esecutivo, sarà consegnata al segretario comunale, ai responsabili dei servizi, all'economista, agli agenti contabili, ai consegnatari dei beni, al tesoriere ed all'organo di revisione, per la conforme osservanza delle disposizioni disciplinanti le rispettive competenze.
2. Copia del regolamento medesimo sarà tenuta a disposizione degli amministratori e dei cittadini perché possano prenderne visione in qualsiasi momento.

Articolo 14
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal primo giorno successivo alla esecutività della relativa deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale.